

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo unificato



ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

8755--2019
Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente -

Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Rel. Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Consigliere -

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE-
MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

Ud. 13/04/2018 -
CC

R.G.N. 18559/2015

Rep. C.I.
Cau. 8755

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18559-2015 proposto da:

(omissis)

, in persona del suo

Procuratore speciale, dott. (omissis)

, elettivamente

domiciliata in (omissis)

, presso lo studio

dell'avvocato (omissis)

, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis),

che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)

(omissis) giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

2018
1176

(omissis) ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2680/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

(omissis) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, (omissis), quale responsabile civile, e la (omissis) (omissis), con Rappresentanza Generale per l'Italia, per sentirli condannare al risarcimento dei danni da lui riportati in occasione del sinistro stradale avvenuto in (omissis), in data (omissis), a suo dire, per esclusiva responsabilità del conducente della autovettura Hyundai Galloper (di proprietà del convenuto), (omissis), il quale, percorrendo il G.R.A., aveva urtato il motociclo Honda SH 500 guidato dall'attore.

Si costituì la compagnia assicurativa, che contestò la quantificazione dei danni e sostenne che la responsabilità, esclusiva o quanto meno concorrente, del sinistro andava ascritta all'(omissis), per avere lo stesso tenuto una condotta di guida imprudente e contraria alle norme del codice della strada.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 22929/2013, ritenne che la responsabilità del sinistro andava ascritta alla responsabilità, in pari misura, di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, con proporzionale riduzione del risarcimento, e condannò, quindi, i convenuti, in solido, al pagamento, in favore di (omissis), della somma di euro 92,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come indicato nel dispositivo di quella sentenza, a titolo di spese mediche, nonché al pagamento della somma di euro 22.424,37, oltre interessi, come indicato in quel dispositivo, a titolo di

danno non patrimoniale, nonché alla metà delle spese processuali, che compensò per la restante metà, ed infine al pagamento delle spese di c.t.u..

Avverso tale decisione (omissis) propose appello, del quale la compagnia assicurativa, costituendosi anche in secondo grado, chiese il rigetto.

La Corte di appello di Roma, con sentenza pubblicata il 28 aprile 2015, ritenne che l'intera responsabilità del sinistro in questione dovesse ascrivere ad (omissis), che erroneamente il Tribunale avesse attribuito al danneggiato l'età di trentatré anni in luogo di ventitré anni e che era fondata anche la doglianza relativa «*alla percentuale minima del danno morale (nella misura del 10%)*». Pertanto quella Corte, in accoglimento dell'impugnazione proposta e in riforma della sentenza gravata, condannò gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo ulteriore di euro 28.408,71 (22.424,37 + 5.984,34), oltre interessi legali e rivalutazione, nonché alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio di merito e delle spese di c.t.u..

Avverso la sentenza della Corte di merito la (omissis) (omissis), con Rappresentanza Generale per l'Italia, ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso (omissis).

L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il P.M. ha depositato le sue conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell'ordinanza con motivazione semplificata.

2. Il primo motivo è così rubricato: «*Omesso e/o carente esame dei punti decisivi della controversia ai sensi dell'art. 360, comma 1 n.*»

5 cod. proc. c. in relazione alla statuizione sulla responsabilità nella determinazione del sinistro».

In particolare la ricorrente lamenta: a) l'omessa valutazione delle risultanze di cui al verbale della Polizia stradale, b) il travisamento delle dichiarazioni testimoniali e l'omesso esame di un punto decisivo della controversia, sostenendo, a tale riguardo, che la Corte di merito avrebbe omesso di «*verificare il contenuto completo delle dichiarazioni rese dalla sig.ra (omissis) ...; accertare al diversità delle versioni fornite dalle due testimoni ...; accertare che dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra (omissis) emergeva che il motoveicolo condotto dal sig. (omissis) viaggiava a forte velocità; accertare che il sig. (omissis) , in violazione dell'art. 2054 cod. civ., aveva omesso di fornire la prova circa l'irreprensibilità della propria condotta di guida e, dunque, di confermare la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, non essendovi elementi certi in merito alla precisa condotta dei sigg.ri (omissis) e (omissis)», sicché – ad avviso della ricorrente – la decisione circa l'esclusiva responsabilità del (omissis) nella produzione del sinistro risulterebbe illegittima e contraria al dettato normativo e, comunque, sussisterebbe il vizio di omessa motivazione in merito all'applicazione dell'art. 2054 cod. civ., il che avrebbe «*determinato l'emanazione della apodittica, illogica ed illegittima sentenza*» impugnata; c) la contraddittoria motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 2054 cod. civ. e dell'art. 146 Codice della strada.*

3. Con il secondo motivo, rubricato «*Omess[a] e/o carente motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. in relazione alla liquidazione del danno in favore del sig. (omissis)», la ricorrente sostiene che la Corte di merito non avrebbe «*chiarito quali elementi di fatto giustificerebbero l'attribuzione al sig. (omissis) della somma di € 5.984,34, a titolo di**

risarcimento del danno morale, né [avrebbe] spiegato (al di là di un riferimento a generici criteri equitativi) le ragioni di diritto sulle quali ha ritenuto di riconoscere "automaticamente" il suddetto importo».

3. I motivi proposti che, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, vanno disattesi.

3.1. Gli stessi infatti, pongono questioni di fatto e tendono chiaramente, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

3.2. Si rileva, inoltre, che risultano inammissibili le censure motivazionali proposte, evidenziandosi al riguardo che, essendo la sentenza impugnata in questa sede stata pubblicata in data 28 aprile 2015, nella specie trova applicazione l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

Alla luce del nuovo testo della richiamata norma del codice di rito, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come

riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia — nella specie all'esame non sussistente — si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in

considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

3.2.1. Nel caso all'esame, la motivazione della sentenza impugnata non risulta mancante né risulta essere meramente apparente, ed idoneamente, sia pure sinteticamente, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni della decisione, senza incorrere in contraddizioni insanabili.

3.2.2. Inoltre, la Corte di merito ha, in sostanza, tenuto conto di quanto, invece, la ricorrente lamenta l'omesso esame, sia pure traendone conclusioni diverse da quelle auspiccate dalla ricorrente, la quale, in realtà, come già sopra evidenziato, ripropone questioni di fatto e tende, comunque, ad una rivalutazione del merito, il che non è non consentito in questa sede.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v. *ex multis*, Cass., ord., 7/04/2017, n. 9097).

3.3. Con riferimento, in particolare alle doglianze proposte con il secondo motivo, si osserva che le stesse sono infondate,

evidenziandosi che sul punto la Corte di merito ha, sia pure in modo estremamente sintetico, motivato, stante il riferimento alle tabelle, alla personalizzazione del danno ed alla ritenuta sussistenza, in via presuntiva, alla luce della lesione psico-fisica permanente accertata, del fatto illecito subito, del danno estetico e dell'età, in relazione al riconosciuto c.d. danno morale, da intendersi «*non come categoria autonoma ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale ... da liquidarsi sempre in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.*» (v. sentenza impugnata, p 7).

Né la Corte è incorsa in duplicazione delle voci di danno liquidato, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente.

Al riguardo si osserva quanto segue.

La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle sezioni unite della S.C. (Corte cost. 233/2003; Cass. ss.uu. 26972/2008) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica; b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in *pejus* della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.

Nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza 235/2014, punto 10.1 e ss.; v. anche Corte Cost. 184/1986, 372/1994, 293/1996, 233/2003) e della Corte di Giustizia (un causa C-371/2012 del 23/01/2014) nonché del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 C.d.A. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva della precedente, "danno biologico") ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale - deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).

Nella valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Corte cost. 233/2003) - il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé").

In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze

dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'*id quod plerumque accidit* (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

Costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.), mentre una differente ed autonoma valutazione va compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 del C.d.A., alla lettera e).

In assenza di lesione della salute, ogni *vulnus* arrecato ad un altro valore/interesse costituzionalmente tutelato andrà specularmente valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria, e in assenza di qualsiasi automatismo (volta che, nelle singole fattispecie concrete, non è imprevedibile, pur se non frequente, l'ipotesi dell'accertamento della sola sofferenza morale o della sola modificazione *in pejus* degli aspetti dinamico-relazionali della vita), il medesimo, duplice aspetto, tanto della sofferenza morale, quanto della privazione/diminuzione/modificazione delle attività dinamico-relazioni precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (in tal senso, già Cass. sez.un. 6572/2006).

La liquidazione finalisticamente unitaria del danno non patrimoniale (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) ha pertanto il significato di attribuire al soggetto una

somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una suggestiva simmetria legislativa, il danno emergente in guisa di *vulnus* "interno" arrecato al patrimonio del creditore), quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. "lucro cessante" quale proiezione "esterna" del patrimonio del soggetto).

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell'intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

6. Deve disporsi la chiesta attribuzione delle spese liquidate in favore del contro-ricorrente ai difensori dello stesso, avv. (omissis) (omissis) e (omissis), che hanno dichiarato di averle anticipate.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e

agli accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. (omissis)
(omissis) e (omissis), anticipatari; ai sensi dell'art. 13,
comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo
introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*
dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2018.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 29 MAR. 2019
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA